

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 marzo 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2012, n. 36.

Modificazioni di leggi regionali in materia di aree naturali protette e di giardini botanici alpini. (13R00145). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2012, n. 37.

Modificazioni alla legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)). (13R00146). Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili). (13R00041). Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 44.

Ordinamento della professione di guida alpina. (13R00042). Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale). (13R00043). Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 dicembre 2012, n. 43.


Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali. (13R00142). Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2012, n. 44.

Modifiche al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico D.P.P. 13 novembre 2006, n. 61 - Allegato A Formula di calcolo del costo di costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico. (13R00143) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE 5 dicembre 2012, n. 45.

Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune in servizio Pubblico. (13R00144). Pag. 16



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2012, n. 0276/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20. (13R00019)..... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2012, n. 0277/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285. (13R00075)..... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 dicembre 2012, n. 0279/Pres..

Legge regionale n. 16/2002, articolo 57, comma 1: «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 113/2005/Pres.». (13R00074)..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 25.

Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale. (13R00153)..... Pag. 26



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2012, n. 36.

Modificazioni di leggi regionali in materia di aree naturali protette e di giardini botanici alpini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 15 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

30 LUGLIO 1991, N. 30

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente dell'Ente Parco;
- b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
- c) da un rappresentante del/dei Comuni territorialmente interessati, scelto in accordo tra i Comuni stessi;
- d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;
- e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 30/1991 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di ampliamento di un singolo parco naturale interessante il territorio di altri comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il rappresentante di cui al comma 1, lettera c), è scelto in accordo tra i comuni territorialmente interessati.».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 30/1991 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso.».

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

5 AGOSTO 1994, N. 40

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 40

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 40 (Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Presentazione delle domande). — 1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 1 devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di giardini botanici alpini, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, individua la documentazione da allegare alle domande di contributo.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 40/1994

1. L'articolo 3 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Concessione dei contributi). — 1. I contributi sono concessi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nella misura massima del 70 per cento delle spese di gestione sostenute nell'anno precedente o, in caso di inizio attività, delle spese previste per l'anno in corso.

2. Sono ammesse a contributo:

- a) le spese per l'acquisto di materiale di consumo o di piccola attrezzatura per la coltivazione della flora;
- b) le spese per iniziative di carattere scientifico divulgativo, previamente concordate con la struttura competente;
- c) le spese relative al personale.

3. Il contributo è erogato previa verifica da parte della struttura competente della regolarità e della completezza delle domande, nonché dell'ammissibilità delle spese regolarmente documentate, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.».



Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 40/1994

1. L'articolo 4 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia*). — 1. La Regione eroga un contributo annuo all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso per la gestione del giardino alpino Paradisia in misura non superiore al 70 per cento della relativa spesa sostenuta, compatibilmente con la disponibilità del bilancio regionale.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla definizione di una convenzione con l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso che assicuri il supporto scientifico dell'Ente per la gestione coordinata degli altri giardini alpini presenti sul territorio regionale.

3. Il giardino alpino Castel Savoia è gestito dalla Regione.»

*Capo III*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
10 AGOSTO 2004, N. 14

Art. 5.

*Modificazione all'articolo 4 della legge regionale
10 agosto 2004, n. 14*

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34), è abrogata.

Art. 6.

Modificazione all'articolo 6 della l.r. 14/2004

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2004 è sostituita dalla seguente:

«*d*) il revisore legale.»

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 14/2004

1. L'articolo 9 della l.r. 14/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Revisore legale*). — 1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione spetta ad un revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica cinque anni.

2. Il revisore legale invia annualmente alla Giunta regionale una relazione, allegata al rendiconto, che illustra l'attività svolta.»

Art. 8.

Modificazione all'articolo 11 della l.r. 14/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2004, le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

*Capo IV*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
10 AGOSTO 2004, N. 16

Art. 9.

*Modificazione all'articolo 3 della legge regionale
10 agosto 2004, n. 16*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è sostituita dalla seguente:

«*c*) il revisore legale.»

Art. 10.

Modificazione all'articolo 5 della l.r. 16/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

c) da un rappresentante dei Comuni di CHAMPDEPRAZ e CHAMPORCHER scelto di comune accordo;

d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;

e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).»

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di scienze naturali di SAINT-PIERRE, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso.»



Art. 11.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 16/2004

1. L'articolo 7 della l.r. 16/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Revisore legale*). — 1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente gestore spetta a un revisore legale nominato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dalla Giunta regionale.».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, è determinato in euro 35.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sia nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, sia in quello 2013/2015, nello stato di previsione della spesa, parte prima, nell'unità previsionale di base 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) dei bilanci di cui al comma 2.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis e dell'Ente Parco naturale Mont Avic in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano al 1° marzo 2013.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 dicembre 2012

ROLLANDIN

(*Omissis*).

13R00145

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2012, n. 37.

Modificazioni alla legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 15 gennaio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Attività commerciale*). — 1. L'IVAT può commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'art. 3 della l.r. 2/2003 e i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'art. 7, comma 2, della medesima legge.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono contrassegnati con un marchio registrato le cui caratteristiche grafiche e modalità d'uso sono approvate dal consiglio di amministrazione.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 5

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione e del funzionamento complessivo dell'IVAT.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2007 è inserito il seguente:



«2-bis. Il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente, un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità del funzionamento dell'IVAT. Al direttore sono delegabili tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi dell'IVAT, in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 6

1. L'articolo 6 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Organo di revisione contabile*). — 1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta all'organo di revisione contabile, costituito, con le modalità e la durata stabilite dallo statuto, in forma monocratica.

2. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali e non può assumere, presso l'IVAT o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 8

1. L'articolo 8 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Commissione tecnica*). — 1. L'individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali può essere apposto il marchio di cui all'articolo 2, comma 2, anche se non commercializzati direttamente dall'IVAT, è affidata ad una commissione tecnica i cui membri sono designati dal consiglio di amministrazione.

2. La commissione è composta da:

a) il presidente dell'IVAT ovvero il direttore, ove nominato, che la presiede;

b) il conservatore del MAV;

c) un addetto alla rete commerciale.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate ad un dipendente dell'IVAT.

4. Periodicamente, la commissione tecnica informa il consiglio di amministrazione sulla propria attività.

5. L'incarico di componente della commissione non dà diritto a compensi o rimborsi spese comunque denominati.».

Art. 5.

Modificazioni all'articolo 10

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 10/2007, le parole: «, su proposta del direttore» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del presidente o del direttore, ove nominato».

2. Il comma 3-bis dell'articolo 10 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del MAV, di cui all'articolo 2-bis, né a quello incaricato della gestione della rete commerciale, i cui rapporti di lavoro restano ad ogni effetto regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria.».

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 10/2007:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;

b) i commi 3 e 7 dell'articolo 5;

c) l'articolo 7.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

Aosta, 24 dicembre 2012.

ROLLANDIN

13R00146



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 23 del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili).

1. Il titolo della legge regionale n. 5/2010 è sostituito dal seguente: «Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 5/2010

1. L'articolo 1 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. Nell'ambito della prevenzione dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 5/2010

1. L'art. 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio*). — 1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall'alto:

- a) nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;

c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell'orditura principale della copertura;

d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.

2. Per l'esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall'alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l'adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 5/2010

1. L'articolo 3 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Documentazione*). — 1. Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:

a) elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;

b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.

2. A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell'installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:

a) dichiarazione di corretta installazione;

b) manuale d'uso dei sistemi installati con l'indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;

c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.

3. Negli interventi successivi all'installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l'utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l'utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 dicembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00041



LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 44.

Ordinamento della professione di guida alpina.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 23 del 19 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina in Liguria, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Oggetto della professione di guida alpina

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo e, comunque, laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'art. 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 16.

Art. 3.

Gradi della professione

1. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'art. 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dal direttivo del Collegio regionale delle guide alpine ai sensi dell'art. 12, comma 2, con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste qualora l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, decade di diritto dall'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 4.

Art. 4.

Albo professionale delle guide alpine

1. L'esercizio della professione di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo è subordinato all'iscrizione all'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti apposita tessera e distintivo.

3. L'iscrizione all'albo professionale della Regione Liguria va fatta per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. L'iscrizione all'albo professionale, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine della Regione Liguria, abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di più regioni è ammessa l'iscrizione a più di un albo, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 5.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, è considerato esercizio stabile della professione, l'attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti per un periodo superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno.

Art. 5.

Condizioni per l'iscrizione nell'albo

1. L'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica di cui all'art. 7 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni ed al possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della medesima.



Art. 6.

Trasferimento e aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta all'albo della Regione Liguria, all'albo corrispondente di un'altra Regione.

2. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine iscritte in albi professionali differenti da quello della Regione Liguria che intendono esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della Regione Liguria.

3. Il Collegio regionale delle guide alpine provvede all'iscrizione per trasferimento di cui al comma 2, previa presentazione di certificazione, da parte del richiedente il trasferimento, di effettiva iscrizione presso l'albo professionale della Regione o provincia autonoma di provenienza.

4. I cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente, in Liguria la professione di guida alpina sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta ad albo professionale di altra Regione o provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, intenda svolgere l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intenda esercitare in Liguria, può richiedere l'aggregazione temporanea all'albo professionale della Liguria conservando l'iscrizione all'albo professionale della Regione o provincia autonoma di provenienza.

6. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea limitatamente alle guide alpine-maestri di alpinismo sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'art. 12, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede, altresì, a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo regionale.

Art. 7.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi teorico-pratici per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida, previsti dall'art. 7 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, sono istituiti dalla giunta regionale ed organizzati di norma mediante il Collegio regionale delle guide alpine della Liguria ovvero da centri di formazione professionale specializzati nell'attività di montagna. Possono essere, altresì, istituiti

corsi di specializzazione in peculiari discipline afferenti alle figure della guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida.

3. Ai corsi di formazione, da organizzarsi almeno ogni due anni, sono ammessi coloro che hanno l'età prescritta per l'iscrizione all'albo professionale. L'ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica; l'ammissione ai corsi di guida alpina è subordinata all'effettivo esercizio della professione di aspirante guida per almeno due anni.

4. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Regione, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine della Liguria, ai sensi dell'art. 8.

5. I programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame sono determinati dal Collegio regionale delle guide alpine, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici nonché di accertamento, definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane e approvati dalla Regione.

6. Le attività previste dal presente articolo non determinano alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione

1. Le prove finali conseguenti alla partecipazione ai corsi di cui all'art. 7 sono sostenute innanzi a una commissione esaminatrice nominata dalla giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine della Liguria, e composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia;

b) il presidente del Collegio regionale delle guide alpine o suo delegato;

c) due istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, indicati dal Collegio regionale delle guide alpine;

d) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi indicati dal Collegio regionale delle guide alpine, di cui uno nominato dalla sezione regionale del Club alpino italiano (C.A.I.);

e) un medico esperto in medicina sportiva e/o d'urgenza, designato dalla federazione medico-sportiva regionale;

f) un esperto in soccorso alpino, designato dalla delegazione ligure del Corpo nazionale del soccorso alpino.

2. Per ogni membro della commissione, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), è nominato un membro supplente.

3. La partecipazione alle sedute della commissione avviene a titolo gratuito.



Art. 9.

Validità dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione agli albi professionali ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica previsto dall'art. 5 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e alla frequenza di apposito corso di aggiornamento professionale.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento ai principi di riforma degli ordinamenti professionali, la presente legge riconosce l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dal Collegio nazionale delle guide alpine.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento ai principi di riforma degli ordinamenti professionali, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dal Collegio nazionale delle guide alpine e dagli enti previdenziali dei professionisti.

4. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Art. 10.

Specializzazioni

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del medesimo Collegio.

Art. 11.

Collegio regionale delle guide alpine

1. A norma dell'art. 13 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e delle aspiranti guide della Liguria.

2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte all'albo professionale della Regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.

3. L'assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.

4. Il Collegio regionale ha un direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici rappresentanti, di cui almeno i tre quarti devono essere guide alpine-maestri di alpinismo iscritti al relativo albo professionale, eletti dall'assemblea del Collegio tra i propri componenti, nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento del Collegio medesimo.

5. Il direttivo elegge il presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio spettano alla giunta regionale.

7. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto.

8. Le sedute del direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo.

Art. 12.

Funzioni del Collegio

1. Spetta all'assemblea del Collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunziarsi su ogni questione di massima che venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio su proposta del direttivo.


2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, l'iscrizione nei medesimi, la sospensione e la cancellazione nonché il rilascio dei nullaosta di cui all'art. 6, comma 3;

b) rilasciare agli iscritti all'albo la tessera di riconoscimento e il distintivo;

c) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 17 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) individuare le escursioni di maggiore impegno riservate alle guide alpine e definire il numero massimo di persone accompagnabili secondo le difficoltà della salita nelle varie zone della Liguria;



e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi e delle altre regioni;

f) esprimere parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

g) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

h) organizzare, avvalendosi della Commissione tecnica, ai sensi della legge n. 6/1989, i corsi di aggiornamento professionale;

i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

j) stabilire la misura del contributo annuale a carico degli iscritti;

k) svolgere ogni altra funzione non espressamente prevista tra quelle spettanti all'assemblea.

Art. 13.

Scuole di alpinismo e di sci alpinismo

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'art. 2.

2. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo sono riconosciute dalla giunta regionale e sono iscritte in apposito elenco.

3. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide alpine che formula il proprio parere in merito.

4. La giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Collegio regionale delle guide alpine e adotta i conseguenti provvedimenti.

5. La denominazione «Scuola di alpinismo e di sci alpinismo» può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Art. 14.

Scuole e istruttori C.A.I.

1. Le scuole e gli istruttori del C.A.I. non sono soggetti alla presente legge.

2. All'attività delle scuole e degli istruttori del C.A.I. si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Doveri della guida alpina

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti agli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale e a quanto previsto all'art. 11 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il compenso spettante al professionista è determinato in base ai principi di cui all'art. 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.

Art. 16.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni l'esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto ad un albo di altra Regione o provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Liguria in violazione delle norme di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 a euro 516,00.

3. L'esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci alpinismo e, in ogni caso, l'apertura e l'esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate, in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1.549,00 a carico di ciascuna persona che pratica l'attività di guida alpina nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

4. Il mancato rispetto delle tariffe professionali di cui all'art. 18 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00; la reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci alpinismo comporta la revoca del riconoscimento.

5. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine iscritte all'albo professionale che si rendano colpevoli di violazioni di norme di deontologia professionale, ovvero di norme a carattere comportamentale previste dalla presente legge e dalla legge n. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo compreso nell'arco temporale da un mese a un anno;
- d) radiazione.

Art. 17.

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto agli albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide autoriz-



zate all'esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. Le elezioni del primo direttivo del Collegio regionale sono indette dal presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 dicembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00042

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 19 dicembre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale)

1. Il titolo della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 13/1994

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «delle associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle società di mutuo soccorso».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «delle suddette associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle società di mutuo soccorso».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 13/1994

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dei sodalizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle società di mutuo soccorso».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «delibera inoltre» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.».

3. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «delle associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle società di mutuo soccorso».

4. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «delle associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle società di mutuo soccorso».

5. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Per la definizione delle iniziative di cui al presente articolo è costituito un Comitato scientifico composto da cinque membri, nominati dalla giunta tenendo conto delle designazioni dei coordinamenti liguri delle società di mutuo soccorso, della Federazione operaia cattolica ligure, dell'Università degli studi di Genova e dell'Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo settore di cui all'art. 24 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore). Il suddetto Comitato opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.».

6. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 13/1994

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «può concedere alle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può concedere alle società di mutuo soccorso iscritte nella specifica sezione del Registro regionale del Terzo settore di cui alla legge regionale n. 42/2012».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30.000,00» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000,00».



3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1994 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi vengono concessi alle società di mutuo soccorso le cui iniziative di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria siano finalizzate alla utilizzazione di immobili o di porzioni di essi di proprietà delle società stesse, di enti pubblici o di soggetti privati. Nel caso di immobili di proprietà di soggetti privati l'erogazione del contributo è subordinata all'esistenza di un contratto di locazione della durata di almeno quattro anni dalla data di conclusione dei lavori di ristrutturazione.»

4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 13/1994

1. L'art. 5 della legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Modalità per la richiesta dei contributi*). —

1. La giunta regionale determina, sulla base della disponibilità di bilancio, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui all'art. 4.

2. I suddetti contributi devono essere richiesti alla Regione Liguria direttamente dai soggetti beneficiari di cui all'art. 1.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 dicembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00043

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 dicembre 2012, n. 43.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II
dell'11 dicembre 2012*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 12 novembre 2012, n. 1688;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio se mi residenziale, in caso di servizi di competenza del comune; nel caso in cui l'utente provenga da un altro servizio sociale residenziale, il comune ove risulta l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente nel momento in cui è stato accolto per la prima volta in un servizio residenziale;

b) 1) se l'utente è maggiorenne: l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;

2) se l'utente è minorenne: indipendentemente dal momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza del servizio, l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i genitori, il genitore o il rappresentante legale dell'utente minorenne, oppure l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio ha stabile dimora il genitore a cui il minore è stato giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la residenza, nel caso di genitori separati o divorziati.»


Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: 1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento e il pagamento delle tariffe, l'attribuzione di vantaggi economici da parte dell'ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatori, che sono tenuti a contribuire dopo l'utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse.»

Art. 3.

1. L'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 18 (*Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati*). — 1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento è prevista la compartecipazione del nucleo familiare collegato di cui all'art. 30 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione di cui all'art. 19, viene calcolato l'importo della partecipazio-



ne dei nuclei familiari collegati e questo viene detratto dall'ammontare della prestazione spettante al nucleo familiare di fatto. La partecipazione è richiesta al nucleo familiare collegato sia del richiedente che del coniuge o del partner facente parte del nucleo familiare di fatto.

2. Il nucleo familiare collegato è chiamato a partecipare nella misura del 30 per cento della parte eccedente il doppio del suo fabbisogno.».

Art. 4.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«4. La prestazione è concessa per un periodo minimo di due mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d'ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti.

5. Nel caso in cui esistano motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi o l'erogazione può avvenire settimanalmente.».

2. Il comma 7 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 150 per cento della quota base. La riduzione viene operata previa comunicazione scritta all'interessato e subisce un progressivo incremento. Al nucleo familiare deve in ogni caso continuare ad essere garantita una disponibilità economica pari al 25 per cento della quota base per ogni minore presente nel nucleo familiare stesso.».

Art. 5.

1. L'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 20 (*Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie*). — 1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un regolare contratto di locazione registrato per unità immobiliari ad uso abitativo.

2. Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:

a) le persone e le famiglie i cui parenti di primo grado, in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo

familiare, sono usufruttuari, proprietari di seconde case, site in provincia di Bolzano, che non siano locate o che non siano oggetto di un diritto d'abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sia stata locata a persone che non abbiano alcun rapporto di parentela con il proprietario o abbiano con lo stesso un rapporto di parentela oltre il terzo grado;

b) i locatari di alloggi dell'Istituto per l'edilizia sociale, del comune o di altri enti pubblici o sociosanitari privati;

c) i locatari di unità immobiliari di proprietà o di usufrutto di parenti di primo grado o affini di primo grado;

d) i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell'unità immobiliare;

e) gli studenti;

f) i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano il canone di locazione.

3. Salvo quanto disposto al comma 2, i locatari che hanno lasciato la famiglia di origine e stipulato un contratto di locazione hanno diritto, per il periodo di un anno dall'inizio del rapporto di locazione, alla prestazione solo nella misura del 50 per cento dell'importo di cui al comma 7.

4. Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell'unità immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa, è concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.

5. Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:

a) i locatari di unità immobiliari di proprietà di parenti di primo grado o affini di primo grado;

b) i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell'unità immobiliare;

c) gli studenti;

d) i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano le spese accessorie.


6. Si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 nel caso in cui il richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.

7. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo al canone di locazione si considera l'effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.

8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.

9. Per la concessione del contributo al canone di locazione il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,7.

10. Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,22.



11. La prestazione ammonta al 100 per cento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 5 per cento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.

12. La prestazione è concessa per un periodo di 12 mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi.

13. Per gli utenti di cui all'art. 19, comma 4, la prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità ivi previste.

14. Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'art. 29, comma 3, del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

15. In deroga a quanto previsto all'art. 17, commi 2 e 3, alle persone di cui all'art. 17, comma 2, la prestazione è concessa in ogni caso solo dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, salvo quanto previsto all'art. 17, comma 5.

16. La prestazione può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.».

Art. 6.

1. L'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 24 (*Spese di trasporto*). — 1. Alle persone con una disabilità permanente che non sono in grado di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico è concesso un rimborso delle spese di trasporto. L'impossibilità ad usare i mezzi di trasporto pubblici deve essere documentata da un certificato medico.

2. In alternativa al trasporto effettuato da imprese o associazioni svolgenti tale servizio, alle persone con una disabilità permanente che sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico solo se accompagnate, è concesso un rimborso per la spesa del servizio di accompagnamento. La necessità di accompagnamento deve essere attestata da un parere dell'operatore competente del distretto sociale.

3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento dalla propria abitazione sino a:

a) i servizi sociali semiresidenziali, inclusi i servizi di assistenza alla prima infanzia;

b) altri servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;

c) il posto di lavoro, incluso il luogo in cui l'utente partecipa a progetti di inserimento lavorativo.

4. Le persone disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l'università non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto sino a tali istituzioni o ai servizi sociosanitari.

5. Il rimborso delle spese di trasporto per raggiungere i servizi di cui al comma 3, lettera b), è concesso solo qualora la necessità di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.

6. Il trasporto delle persone può essere effettuato:

a) con mezzo di trasporto privato;

b) da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto.

7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso delle spese per il trasporto effettuato da imprese o associazioni per raggiungere il posto di lavoro, ammonta alle spese sostenute, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. Tale rimborso non dipende dal valore della situazione economica del nucleo familiare. Le stesse disposizioni valgono anche per gli utenti che guidano autonomamente e necessitano il proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di lavoro.

8. La concessione della prestazione di cui al comma 7 è subordinata al parere dell'operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalità di effettuazione del trasporto, tenendo conto delle esigenze della persona disabile e delle risorse presenti sul territorio.

9. Ai fini della concessione della prestazione di cui al comma 2, l'accompagnamento deve essere effettuato da operatori di associazioni che prestano tale servizio.

10. Le spese ammesse e gli importi massimi del rimborso sono determinati dalla giunta provinciale e si distinguono a seconda del tipo di prestazione.

11. Ai fini della concessione delle prestazioni il nucleo familiare non deve avere una situazione economica con valore superiore a 3,5.

12. Le prestazioni ammontano al 100 per cento delle spese ammesse e degli importi massimi previsti per i nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; decrescono in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

13. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi e può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.

14. Salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, l'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.».

Art. 7.

1. Il testo in lingua italiana della rubrica dell'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche è così sostituito:

«Art. 25 (*Vita indipendente e partecipazione sociale*)».

Art. 8.

1. Il comma 5 dell'art. 39 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Le tariffe minime e massime, e per le prestazioni pasto a domicilio e mensa anche l'importo congruo dei costi massimi, sono fissate annualmente dalla giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.».



Art. 9.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 43 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«2. L'integrazione della tariffa di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b*), ha luogo solo qualora l'ospitalità, la frequenza o l'utilizzo del servizio siano stati preventivamente concordati con l'interessato, i familiari e con l'ente obbligato al pagamento.

3. L'integrazione della tariffa di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*), ha luogo solo se l'ente che accoglie l'utente ne ha data preventiva comunicazione al comune obbligato al pagamento.»

Art. 10.

1. Dopo il comma 8 dell'art. 44 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 9:

«9. In deroga a quanto previsto all'art. 21, comma 2, del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, per la determinazione della variazione e per la valutazione della situazione economica di cui al comma 8 del presente articolo, il patrimonio attuale è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di prestazione.»

Art. 11.

1. Dopo la lettera *d*) del punto 4.1 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera *e*):

«*e*) in deroga a quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera *f*), del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli assegni percepiti a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, nel calcolo della prestazione anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore.»

Art. 12.

1. Il punto 6 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello.

6.1. I dati considerati sono quelli della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 30 per cento.

6.2. Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato dalla DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi. L'importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi.

6.3. Se dal raffronto di cui al punto 6.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al 30 per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di secondo livello.»

Art. 13.

1. Dopo il punto 9.1 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 9.2:

«9.2. In deroga a quanto previsto al punto 8.3 e al punto 8.4, per il calcolo della prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" non si considerano le entrate ivi elencate.»

Art. 14.

1. Il punto 10.3 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«10.3. In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni "reddito minimo di inserimento", "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" e "prestazione specifica" non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere *b*) e *c*) e di cui al punto 10.2, lettera *a*).»

Art. 15.

1. Il punto 11 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:


«11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello.

11.1. I dati considerati sono quelli della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al dieci per cento.

11.2. Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato dalla DURP, detratte l'IRPEF, le relative addizionali e l'IRAP dovuta come persona fisica, con la media dei redditi netti degli ultimi tre mesi.

11.3. Se dal raffronto di cui al punto 11.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello.

11.4. In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda di reddito minimo di inserimento, percepiscono già tale prestazione, si considerano solo le entrate nette dell'ultimo mese.



11.5. In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all'art. 20 si considerano sempre i dati della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo e considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello, a meno che non si tratti di una situazione personale o familiare eccezionale, accertata dal distretto sociale competente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3.».

Art. 16.

1. Il punto 12.2 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«12.2. In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1:

a) il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1;

b) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;

c) dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo;

d) per la prestazione di cui all'art. 20 "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" si applica il seguente calcolo:

per nuclei familiari costituiti da un unico componente si detrae una franchigia di 10.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 per cento per l'importo eccedente la franchigia fino a 60.000,00 euro e nella misura del 50 per cento per l'importo oltre i 60.000,00 euro;

per nuclei familiari costituiti da due o più componenti si detrae una franchigia di 20.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 per cento per l'importo eccedente la franchigia fino a 70.000,00 euro e nella misura del 50 per cento per l'importo oltre i 70.000,00 euro. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo.».

Art. 17.

1. L'allegato D del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A al presente decreto.

Art. 18.

1. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 dicembre 2012

Il presidente della provincia: Durnwalder

(*Omissis*).

13R00142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2012, n. 44.

Modifiche al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico D.P.P. 13 novembre 2006, n. 61 - Allegato A Formula di calcolo del costo di costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II dell'11 dicembre 2012*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 novembre 2012 n. 1766:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Di sostituire l'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, recante il "Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico" con l'allegato A di questo decreto.

Art. 2.

Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 dicembre 2012

DURNWALDER

(*Omissis*).

13R00143



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 2012, n. 45.

Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune in servizio Pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II dell'11 dicembre 2012)

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 novembre 2012 n. 1767:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi del concessionario nonché i requisiti e i compiti del personale del servizio di trasporto funiviario, in attuazione dell'art. 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 2.

Concessionario e personale

1. All'esercizio dell'impianto provvedono:

- a) il concessionario;
- b) il tecnico responsabile/la tecnica responsabile;
- c) il personale addetto.

Art. 3.

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a:

a) provvedere alla nomina del tecnico responsabile/della tecnica responsabile, di seguito denominato/denominata T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'art. 4;

b) provvedere, di comune accordo con il/la T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d'esercizio, all'assunzione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; entro 5 giorni dall'apertura dell'impianto il concessionario trasmette all'Ufficio trasporti funiviari, di seguito denominato Ufficio, l'elenco, controfirmato dal/ dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, comprendente i nominativi del personale con l'indicazione delle qualifiche e degli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto/ciascuna addetta. L'elenco del personale addetto deve essere disponibile da subito presso l'impianto. Ogni variazione di personale intervenuta nel corso dell'esercizio va comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di 5 giorni;

c) dare seguito, oltre a quanto disposto dall'art. 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, anche alle prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio e dal/ dalla T. R.,

d) provvedere a ordinare i materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del/della capo servizio o del/della T.R., assicurando, se prescritto dalle

norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali, sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature che per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;

e) disporre l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'Ufficio o dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

f) comunicare immediatamente all'Ufficio qualsiasi incidente o fatto che abbia compromesso o comprometta la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto;

g) ove necessario, stipulare apposite convenzioni con enti od organismi locali in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo in numero sufficiente per un eventuale soccorso dei passeggeri e per l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di soccorso;

h) comunicare all'Ufficio, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e presumibile fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dell'esercizio continuativo per manutenzione od altro;

i) sospendere l'esercizio, qualora all'impianto non dovesse essere più preposto alcun/alcuna T.R., dandone immediata comunicazione all'Ufficio.

Art. 4.

Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico/della tecnica responsabile


1. Il/La T.R. preposto/preposta agli impianti a fune di cui all'art. 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, deve essere un ingegnere/un'ingegnera con diploma di laurea quinquennale, abilitato/abilitata ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica; nel caso di sciovie il/la T.R. può essere un perito/una perita industriale o un tecnico/una tecnica con titolo di studio equipollente. Il/La T.R. deve comunque essere iscritto/iscritta nel relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei trasporti a fune.

2. Il/La T.R. deve risultare iscritto/iscritta in un apposito elenco, tenuto a cura dell'Ufficio; l'iscrizione in tale elenco è effettuata dall'Ufficio, su domanda debitamente documentata dell'interessato/interessata, previo accertamento della competenza specifica, eventualmente anche mediante colloquio.

3. Il/La T.R. è nominato/nominata dal concessionario e accetta l'incarico controfirmando la nomina, che diventa efficace con il benessere dell'Ufficio.

4. La rinuncia all'incarico da parte del/della T.R. ovvero la sua destituzione su iniziativa del concessionario va comunicata all'Ufficio e, in caso di destituzione, anche all'interessato/interessata, almeno 4 mesi prima della cessazione dell'incarico.

5. La sostituzione del/della T.R. può avvenire derogando ai termini di cui al comma 4, previo benessere dell'Ufficio, in caso di comprovata necessità o di accordo fra le parti interessate, ovvero in caso di gravi inadempienze da parte del concessionario o del/della T.R. agli obblighi previsti dal presente regolamento, denunciate all'Ufficio da una delle parti.



6. L'Ufficio può richiedere con provvedimento motivato la sostituzione anche immediata del/ della T. R.

Art. 5.

Compiti del tecnico responsabile/della tecnica responsabile

1. Il/la T.R. svolge i seguenti compiti:

a) provvede, ai sensi dell'art. 21.1 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, a redigere, sulla base dello schema tipo predisposto dall'Ufficio, il regolamento di esercizio per i nuovi impianti, contenente anche le modalità di recupero e soccorso dei passeggeri, adattandolo alle particolari esigenze di ogni singolo impianto, sentiti il concessionario, il/la progettista e la ditta costruttrice, e tenendo conto delle eventuali particolari cautele e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo dell'impianto; per gli impianti esistenti il/la T.R. presenta all'Ufficio eventuali proposte di modifica per adeguare il regolamento a mutate esigenze tecniche o di esercizio;

b) verifica che l'attrezzatura di soccorso utilizzata dalle eventuali squadre esterne sia compatibile con l'impianto;

c) determina il numero delle e degli agenti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;

d) dà l'assenso all'impiego di personale non abilitato che svolga il tirocinio sull'impianto, subordinandolo alla continua presenza di personale abilitato, sotto la responsabilità del/della capo servizio;

e) autorizza l'impiego del personale abilitato proposto dal concessionario, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni;

f) trasmette al concessionario e al/alla capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio;

g) esonera dal servizio, mediante ordine di servizio scritto trasmesso al concessionario, il personale che giudica non idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate;

h) assiste il/la capo servizio nell'addestramento del personale;

i) completa o modifica, se necessario, eventualmente sentite le ditte costruttrici, le istruzioni per le operazioni di manovra dell'impianto, per le verifiche e prove previste nel regolamento di esercizio e quelle per la manutenzione ordinaria, e comunica al/alla capo servizio per iscritto le modalità della loro attuazione;

j) effettua le prescritte verifiche e prove annuali, le verifiche e prove di riapertura dell'esercizio e quelle straordinarie per accertare lo stato di conservazione, di funzionamento e di sicurezza di tutte le parti dell'impianto;

k) ispeziona, a propria discrezione o su richiesta del concessionario o del/della capo servizio, l'impianto nel periodo di esercizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; le ispezioni avvengono periodicamente, almeno con frequenza mensile, e prevedono anche il controllo della regolare compilazione del libro giornale;

l) deposita presso l'impianto ed invia all'Ufficio, entro 5 giorni dall'apertura dell'esercizio, copia dei verbali delle prove annuali di riapertura e straordinarie effettuate sull'impianto; sui verbali vanno annotate in particolare le prescrizioni impartite al concessionario ed al/alla capo servizio relative ai lavori da effettuare e le disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; il/la T.R. responsabile accerta infine l'ottemperanza a quanto prescritto;

m) tiene i rapporti con l'Ufficio, dandone comunicazione al concessionario, per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

n) conserva a disposizione dell'Ufficio copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio;

o) accerta la regolare esecuzione dell'impalmatura delle funi e controfirma il verbale della relativa operazione;

p) partecipa alle operazioni di cui al successivo comma 2;

q) valuta le prove non distruttive effettuate sulle funi, sugli elementi e sulle strutture dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;

r) trasmette all'Ufficio, entro il termine di 5 giorni, la relazione sugli incidenti o sulle cause che abbiano compromesso o compromettano il regolare e sicuro esercizio dell'impianto;

s) fissa le esercitazioni di soccorso sull'impianto.

2. Il/la T.R. dirige personalmente le seguenti operazioni:

a) verifiche e prove annuali per gli impianti a servizio continuo;

b) verifiche e prove per la riapertura stagionale;

c) verifiche e prove straordinarie;

d) verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse che, su indicazione del/della capo servizio o in base agli esami magnetoinduttivi, danno luogo a dubbi circa la loro efficienza, nonché verifica di quei tratti delle funi portanti che sono sottoposti a flessione ciclica;

e) verifica di tutti quei componenti che, su indicazione del/della capo servizio, danno luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

f) esercitazioni di soccorso con le squadre esterne;

g) lavori per l'esecuzione delle teste fuse, ad eccezione di quelle per le quali viene rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 2000/9/CE.

Art. 6.


Personale addetto all'esercizio degli impianti a fune

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune garantisce lo svolgimento sicuro e regolare dell'esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:

a) il/la capo servizio;

b) il/la macchinista;

c) l'agente della stazione di rinvio, intermedia e di vettura;



d) un congruo numero di ulteriori agenti bisognerebbe specificare il numero di agenti congruo 2 o 3 in relazione alle caratteristiche e all'intensità di traffico dell'impianto.

2. Per gli impianti con telesorveglianza delle stazioni non è richiesta la presenza di personale presso l'impianto. Il regolamento di esercizio deve contenere le relative condizioni.

3. Per gli impianti particolarmente complessi l'Ufficio può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso della qualifica di macchinista della categoria corrispondente all'impianto.

4. Il/La capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti, a condizione che essi costituiscano un sistema di impianti tra loro collegati o comunque prontamente raggiungibili e che siano collegati tra loro mediante mezzi di comunicazione.

5. Nel caso in cui il/la capo servizio svolga le sue funzioni per impianti gestiti da concessionari diversi, la sua nomina è sottoscritta congiuntamente da questi ultimi e dai tecnici e dalle tecniche responsabili.

6. Di norma non è consentito il cumulo di più mansioni durante l'esercizio.

7. Un cumulo di mansioni può essere ammesso, a condizione che i relativi compiti riferiti agli impianti possano essere assolti senza alcuna limitazione.

8. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni contemplate dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e cautele atte ad evitare sinistri. Quando si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili e ad impiegare ogni mezzo opportuno ad alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e ad impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Art. 7.

Compiti del/della capo servizio

1. Il/la capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento d'esercizio e quelle impartite dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, nonché di esigere dal personale l'impiego dei prescritti mezzi di protezione. Interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con provvedimenti propri, atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. In particolare il/la capo servizio ha i seguenti obblighi:

a) durante l'esercizio si trova sempre in prossimità dell'impianto o degli impianti per i quali è responsabile ed è reperibile in ogni momento, anche a mezzo telefonico o radiotelefonico;

b) vigila sul corretto funzionamento dell'impianto o degli impianti e sul regolare svolgimento del traffico;

c) vigila sull'attività e sul corretto comportamento del personale nei confronti dei viaggiatori;

d) effettua con regolarità controlli sullo stato delle funi;

e) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di soccorso in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del/della T.R.;

f) provvede all'effettuazione delle verifiche e prove regolamentari, compila i relativi verbali e controlla la regolare tenuta del libro giornale;

g) assicura la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di soccorso ed effettua esercitazioni di soccorso periodiche con le squadre all'uopo previste;

h) dà immediata comunicazione al concessionario ed al/alla T.R. nel caso in cui si verificano incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;

i) segnala immediatamente al/alla T.R. e al concessionario eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;

j) provvede affinché venga osservato l'orario d'esercizio;

k) cura la buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta, di ricambio e dei mezzi di protezione antinfortunistica;

l) comunica al/alla T.R. e al concessionario l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;

m) intraprende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;

n) nel caso di eventi o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata notizia al concessionario ed annotando sul libro giornale l'evento o l'anomalia e, se possibile, la causa accertata;

o) stabilisce le mansioni del personale, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;

p) cura la disponibilità del personale necessario in conformità al regolamento di esercizio e alle disposizioni del/della T.R.

Art. 8.

Compiti del/della macchinista

1. Il/la macchinista svolge i seguenti compiti:

a) provvede a manovrare l'impianto occupandosi, eventualmente coadiuvato/coadiuvata dagli e dalle agenti, anche del regolare stato di efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto;

b) resta nei pressi del posto di manovra, sempre pronto/pronta ad intervenire e sorvegliare il corretto funzionamento dell'intero impianto;

c) esegue, con l'aiuto degli e delle agenti, le prescritte prove e verifiche giornaliere e ne riporta i risultati nel libro giornale;



d) arresta l'impianto e dà immediatamente notizia al/ alla capo servizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il funzionamento dell'impianto, attendendo le relative istruzioni; in caso di urgenza provvede direttamente;

e) collabora con il/la capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo/ questa impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei passeggeri;

f) accerta che nessun passeggero si trovi nei veicoli al termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento dell'impianto;

g) sorveglia il tratto di linea visibile e presta la massima attenzione alle indicazioni degli e delle agenti; in particolare si accerta, durante la messa in moto dell'impianto, che detta manovra possa essere effettuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo comunque il consenso delle altre stazioni;

h) impedisce, eventualmente coadiuvato/ coadiuvata dagli e dalle agenti, a persone estranee l'accesso alla zona dei macchinari e dei veicoli in moto nelle stazioni ed interviene in caso di comportamento irregolare dei passeggeri.

Art. 9.

Compiti dell'agente

1. L'agente svolge i seguenti compiti:

a) rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli/assegnatole dal/dalla capo servizio durante l'esercizio, svolgendo le mansioni previste dal regolamento di esercizio;

b) collabora con il/la capo servizio e con il/la macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi/esse impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei passeggeri.

Art. 10.

Qualifiche, idoneità e rilascio dei certificati di abilitazione

1. Le qualifiche del personale sono le seguenti:

a) qualifica 1: caposervizio;

b) qualifica 2: macchinista;

c) qualifica 3: agente.

2. Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

categoria A): ascensori inclinati, slittovie ed impianti speciali a fune non compresi nelle categorie successive;

categoria B): funivia bifune con movimento a va e vieni o intermittente; funicolare terrestre, così pure tutti gli altri impianti indicati nella categoria A;

categoria C): funivie bi- e monofune a moto continuo con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili; funivie monofune a movimento intermittente ed impianti assimilabili, così pure tutti gli altri impianti indicati nelle categorie A, M, S/a ed S/b;

categoria M): funivie monofune a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune di trazione, nonché gli altri impianti indicati nelle categorie S/a e S/b);

categoria S/a): sciovie a fune alta, slittinovie ed impianti assimilabili, nonché gli impianti indicati nella categoria S/b);

categoria S/b): sciovie a fune bassa.

3. Il riconoscimento dell'idoneità degli e delle aspiranti alle qualifiche di capo servizio e di macchinista avviene mediante il rilascio di un certificato di abilitazione.

4. Il certificato di abilitazione è rilasciato per le seguenti qualifiche:

a) qualifica 1: capo servizio;

b) qualifica 2: macchinista.

5. Il certificato di abilitazione è rilasciato dall'Ufficio a chi abbia superato le previste prove d'esame e sia in possesso dei requisiti precisati nell'art. 13.

6. Il certificato di abilitazione è valido per le categorie di cui al comma 2, sempre che si riferisca alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore.

7. Il riconoscimento dell'idoneità degli e delle aspiranti alla qualifica 3, di agente, di cui al comma 1, è effettuato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 13, comma 6; l'idoneità è riconosciuta con la presentazione dell'elenco del personale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) all'Ufficio.


8. Il/la T.R. ha la facoltà di riconoscere al/alla macchinista l'abilitazione alle mansioni di capo servizio limitatamente all'impianto al quale lo stesso/la stessa è addetto/addeetta, qualora tale macchinista abbia dato prova di idoneità, per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto dello stesso tipo, ivi compreso il periodo per la costruzione e la messa in servizio. L'Ufficio ha facoltà di sollevare obiezioni, sospendere o negare il riconoscimento; la nomina diventa definitiva solo dopo l'approvazione dell'Ufficio.

Art. 11.

Esami

1. Per l'ammissione all'esame il candidato/la candidata presenta un'apposita domanda, che può essere prodotta fino ad un anno prima del compimento delle età di cui all'art. 13, comma 1. I requisiti di cui all'art. 13 devono essere accertati prima del rilascio del certificato di abilitazione da parte dell'Ufficio.

2. Di norma possono presentare domanda d'esame per la qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore e che comunque hanno svolto un periodo non inferiore a 3 mesi come macchinista su un impianto della categoria per la quale è richiesto il certificato d'abilitazione, ovvero su un impianto di categoria superiore.



3. Gli esami sono svolti da un funzionario tecnico/una funzionaria tecnica dell'Ufficio, di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

4. Gli esami sono articolati in prove teoriche e prove pratiche sulla base del programma di cui all'allegato A. L'esame per gli e le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b) si basa sul programma di cui all'allegato B.

5. L'ammissione alle prove pratiche è subordinata al superamento delle prove teoriche. Le prove teoriche comprendono una prova scritta e una prova orale; l'ammissione a quest'ultima è subordinata al superamento della prova scritta. Per gli e le aspiranti alla qualifica di macchinista per le categorie M, S/a e S/b non è richiesta la prova pratica, qualora il/la T.R. dichiari la loro idoneità a svolgere le relative mansioni, avendo essi svolto un tirocinio per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto della stessa categoria.

6. In caso di passaggio a qualifica o categoria superiore, il personale deve sottoporsi all'esame di cui al comma 3.

7. In caso di presentazione di certificati di abilitazione equipollenti ed in corso di validità l'esame si limita alla prova orale sugli argomenti indicati alle lettere *f*) ed *i*) dell'allegato A) oppure *f*) e *g*) dell'allegato B).

Art. 12.

Certificato di abilitazione

1. I certificati di abilitazione devono riportare le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome,
- b) data di nascita,
- c) residenza,
- d) qualifica e categoria di impianti,
- e) durata della validità,
- f) numero del documento,
- g) data di rilascio.

2. Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni fino al compimento del 65° anno di età e di tre anni fino al compimento del 70°; se nel corso di validità del certificato di abilitazione il titolare compie il 65° anno di età, la validità del certificato ha una durata minima di tre anni. Per chi ha superato il 70° anno di età il periodo di validità è di un anno. In ogni caso il certificato non è più valido al compimento del 75° anno di età del/della titolare per le categorie A, B, C, M e dell'80° anno per la categoria S, limitatamente alla qualifica da macchinista. Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del/della titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all'art. 13. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro due anni dalla scadenza, l'idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all'art. 11. L'esame di idoneità di cui all'art. 11 va ripetuto, se entro 2 anni dal superamento dell'esame non

vengono presentati i documenti necessari per il rilascio del certificato di abilitazione.

3. La validità del certificato di abilitazione può essere sospesa dall'Ufficio per gravi e comprovati motivi o nel caso in cui il/la titolare sia riconosciuto/riconosciuta responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio; è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di accertamenti d'ufficio, l'idoneità professionale risulti carente, oppure manchino i prescritti requisiti psicofisici. Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell'idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso in cui non si presenti istanza di ripristino entro un anno dal provvedimento sospensivo, il certificato viene revocato.

4. I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune in servizio pubblico rilasciati dalla Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti anche nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 13.

Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione


1. L'età minima per la qualifica di capo servizio è di 21 anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di 18 anni.

2. Il candidato/la candidata deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti psicofisici richiesti per le qualifiche di "caposervizio" e "macchinista", anche i seguenti requisiti:

- a) acuità visiva: 14/10 complessivamente con non meno di 4/10 sull'occhio peggiore e uguale o superiore a 8/10 sull'occhio migliore, raggiungibile con correzione di lenti non superiore a -8D oppure +8D,
- b) campo visivo: normale;
- c) senso cromatico: normale alle lane di Holgreen;
- d) percezione uditiva: voce di conversazione percepita a non meno di 8 m di distanza complessivamente e non meno di 2 m dall'orecchio che sente meno, inoltre, dal 70° anno di età:

e) tempi di reazione: in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

3. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dal servizio dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico del distretto sanitario, da un medico appartenente al ruolo del Ministero della Salute, da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza, da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, da un medico del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oppure da un ispettore me-



dico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici suddetti anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni. L'accertamento deve risultare da certificazione non anteriore a tre mesi dalla data di rilascio del certificato di abilitazione.

4. Il candidato/la candidata in possesso di patente di guida valida della categoria C o D può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato corrisponde a quella della patente di guida, purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 12, comma 2.

5. Il candidato/la candidata alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida di tipo B; è esentato/esentata dal presentare al/alla T.R. i certificati medici, se esibisce allo stesso/alla stessa copia della patente di guida in corso di validità.

6. In caso di richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione, l'interessato/interessata deve dimostrare di possedere i requisiti psicofisici sopraindicati.

7. In caso di passaggio del personale a qualifica diversa restano invariati i termini di validità di cui all'art. 12, se non viene nuovamente presentata la certificazione dei requisiti psicofisici.

8. Il candidato/la candidata non deve avere in corso condanne alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione o dal mestiere.

Art. 14.

Norme transitorie e abrogazione di norme

1. In deroga all'art. 12, comma 2, le persone che negli ultimi sei anni non hanno potuto rinnovare il certificato di abilitazione a causa del raggiungimento del limite di età di 70 anni, non devono ripetere l'esame di idoneità di cui all'art. 11.

2. Il decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2001, n. 43, recante "Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico", è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 dicembre 2012

DURNWALDER

(*Omissis*).

13R00144

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2012, n. 0276/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), ed in particolare i Titoli II e III;

Richiamato il "Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)" emanato con proprio decreto 20 gennaio 2012, n. 020/Pres.;

Ritenuto di apportare delle modifiche al citato regolamento, a seguito delle esigenze in tal senso emerse nel corso del primo anno di applicazione;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20" nel testo allegato al presente decreto;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 2280;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento modifica il Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

Art. 2.

Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 20/2012

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 20/2012, la parola: "culturali" è sostituita dalla seguente: "istituzionali" e le parole: "di cui ai" sono sostituite dalle seguenti: "nei settori individuati dai".

Art. 3.

*Modifica all'articolo 1
del decreto del Presidente della Regione 20/2012*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, comma 62 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) nell'ambito dei settori individuati dai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)".

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 4
del decreto del Presidente della Regione 20/2012*

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, è inserita la seguente lettera:

"b bis) contratto registrato di proprietà, locazione o comodato, comprovante la disponibilità di una sede, in copia;"

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 9
del decreto del Presidente della Regione 20/2012*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente comma:

"2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto, la disponibilità di una sede, comprovata da un contratto di proprietà, locazione o comodato, regolarmente registrato, nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta

tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche della domanda presentata".

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 11
del decreto del Presidente della Regione 20/2012*

1. Al comma 2 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la specializzazione e l'esperienza nel settore in cui si collocano le attività programmate (punti da 0 a 20);";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la capacità promozionale del soggetto (punti da 0 a 20)."

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 13
del decreto del Presidente della Regione 20/2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 13, sono aggiunte le seguenti parole: "In ogni caso il contributo non può superare l'importo effettivamente richiesto."

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 14
del decreto del Presidente della Regione 20/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per i soggetti non assegnatari di contributo, la comunicazione dell'esito del procedimento avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'atto di riparto."

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Regione 20/2012*

1. Al comma 3 dell'articolo 18 sono aggiunte le seguenti parole: "e nel caso in cui, a consuntivo, vengano rilevate fonti di finanziamento al netto del contributo regionale inferiori al limite di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c)."

Art. 10.


Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 20/2012

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 20/2012 viene sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



ELENCO DEGLI INDICATORI (riferito all'articolo 12)	
Per il criterio a) (livello di progettualità)	
a) 1	numero di eventi programmati annualmente
a) 2	capacità di innovazione nei contenuti e nelle modalità di comunicazione e di espressione
a) 3	coerenza e congruità dei bilanci rispetto alle attività programmate
a) 4	collaborazioni internazionali
a) 5	partecipazione a progetti europei
Per il criterio b) (impatto e portata dell'attività)	
b) 1	accordi di collaborazione (coproduzione, coprogettazione, associazione ecc.) attivati o da attivare
b) 2	partecipazione giovanile alla progettazione e/o all'organizzazione
b) 3	numerosità degli attori del territorio coinvolti nell'attività
b) 4	numerosità delle località/aree interessate dall'attività
Per il criterio c) specializzazione ed esperienza nel settore	
c) 1	continuità del finanziamento regionale per la medesima attività da almeno un quinquennio
c) 2	critica artistica e scientifica
c) 3	stabilità e continuità della struttura organizzativa
Per il criterio d) la capacità promozionale del soggetto	
d) 1	diffusione mediatica dell'attività programmata

Visto, il *Presidente*: TONDO

13R00019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 dicembre 2012, n. 0277/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2013)*

IL PRESIDENTE

Visto il Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);

Richiamato il "Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)" emanato con proprio decreto 30 novembre 2011, n. 0285/Pres.;


Ritenuto di apportare delle modifiche al citato regolamento, a seguito delle esigenze in tal senso emerse nel corso del primo anno di applicazione;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285" nel testo allegato al presente decreto;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 2279;



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285” nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285.

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento modifica il Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 285.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 2
del decreto del Presidente della Regione 285/2011*

1. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole: “il costo complessivo” è inserita la seguente: “ammissibile”.

2. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole: “sul costo complessivo” sono inserite le seguenti: “di cui alla lettera *c*)”.

3. Alla lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole: “del costo complessivo” sono inserite le seguenti: “di cui alla lettera *c*)”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2, è inserito il seguente comma:

“3 bis. I dati numerici relativi alle percentuali di cui al comma 3 sono espressi in numeri interi, arrotondando, all'occorrenza, i decimali inferiori a 0,5 all'unità inferiore, e i decimali pari o superiori a 0,5 all'unità superiore.”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La pubblicazione del Programma sul sito web istituzionale costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.”.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 6
del decreto del Presidente della Regione 285/2011*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Dell'avvio del procedimento è data notizia sul sito web istituzionale.”.

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 10
del decreto del Presidente della Regione 285/2011*

1. Al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) le parole: “fino a punti 40” sono sostituite dalle seguenti: “fino a punti 35”;

b) alla lettera *d*) le parole “fino a punti 10” sono sostituite dalle seguenti: “fino a punti 15”.

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 12
del decreto del Presidente della Regione 285/2011*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Qualora, a seguito dello scorrimento della graduatoria, le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutti i progetti che hanno conseguito il medesimo punteggio, le risorse vengono ripartite in misura proporzionale al contributo richiesto rispetto alle risorse effettivamente disponibili. In tal caso, i proponenti confermano l'interesse a realizzare il progetto e la percentuale minima di cofinanziamento dichiarata nella proposta, e possono rimodulare il costo complessivo preventivato. Il Comitato verifica la permanenza della natura e delle finalità originarie del progetto così rimodulato, nonché del punteggio attribuito in sede di valutazione. Qualora la verifica abbia esito negativo, il progetto non è ammesso a finanziamento”.

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 13
del decreto del Presidente della Regione 285/2011*

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole: “il costo complessivo” è inserita la seguente: “ammissibile”.

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 14
del decreto del Presidente della Regione 285/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 14, la parola “pari” è sostituita dalla seguente: “non superiore”.


Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

13R00075



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 dicembre 2012, n. 0279/Pres..

Legge regionale n. 16/2002, articolo 57, comma 1: «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 113/2005/Pres.».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio
2013)*

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 concernente la disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide come espressamente previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale medesima;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 che prevede che con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, ora assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna, a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua di cui all'art. 1, comma 3 della citata legge regionale;

Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiornamento dei canoni demaniali relativi all'estrazione di materiale litoide e alle derivazioni d'acqua secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16;

Visto il regolamento approvato con proprio decreto n. 0113/Pres. di data 29 aprile 2005;

Visto in particolare l'art. 2 del citato regolamento il quale prevede le modalità di revisione biennale dei canoni del tariffario generale ad esso allegato, da adottare con la procedura di cui al comma i dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002, con l'applicazione tra l'altro, dove non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT;

Visto il regolamento approvato con proprio decreto n. 0283/Pres. di data 16 dicembre 2010, relativo all'aggiornamento del tariffario dei canoni demaniali per il periodo 2011-2012;

Visto il regolamento approvato con proprio decreto n. 0245/Pres. di data 29 novembre 2012, con il quale è stato introdotto nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'uso denominato riqualificazione di energia, ed è stato contestualmente determinato il relativo canone di concessione in euro 4,48 (quattro/48) per ogni kilowatt di potenza nominale derivante dal riutilizzo dell'acqua;

Atteso che il canone per detto uso pari a euro 4,48, rimane in vigore fino al 31 dicembre 2012, in analogia alla naturale scadenza di tutti i canoni previsti nel regolamento approvato con il proprio decreto n. 0283/Pres. di data 16 dicembre 2010;

Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il quale dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'art. 57, comma i, della legge regionale n. 16/2002 è riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza iniziale di ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio;

Ritenuto pertanto di sottoporre a revisione per il biennio 2013-2014 i canoni demaniali di cui all'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, relativi all'estrazione del materiale litoide e alle derivazioni d'acqua, da inserire nel tariffario generale allegato;

Atteso che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove non sia diversamente operato, viene correttamente determinato in base agli indici ISTAT riferiti al periodo biennale giunto ormai a prossima scadenza;


Rilevato che la variazione percentuale calcolata in base agli indici ISTAT risulta determinata nella misura del + 6,00% (sei per cento) che costituisce la maggiorazione percentuale applicata ai canoni del Tariffario Generale pertinente al prossimo biennio 2013-2014, rispetto a quelli del biennio 2011-2012 in scadenza, aggiornata al mese di ottobre 2012;

Ritenuto pertanto di modificare i canoni relativi all'estrazione del materiale litoide e alle derivazioni d'acqua di cui all'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2307 del 21 dicembre 2012;



Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 113/2006/Pres.», ed allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, riguardante le concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione del materiale litoide.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

—

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 113/2005/Pres.

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 113/2005

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 29 aprile 2005, n. 113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16) è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

(Omissis).

13R00074

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 25.

Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 5, primo comma, n. 16, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dispone la modifica dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Art. 2.

Finalità

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:

- a) privilegiare l'integrazione ospedale - territorio;
- b) garantire appropriate politiche di prevenzione e agevolare l'attivazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali che assicurino la continuità e la personalizzazione delle cure del paziente;
- c) favorire omogeneità organizzativa e di offerta di servizi sul territorio regionale e uniformità nei livelli di assistenza forniti ai cittadini;
- d) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo esistente;
- e) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario e la razionalizzazione nell'uso delle risorse.



Art. 3.

Enti del servizio sanitario regionale

1. La nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale è costituita dalle Aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 4, nonché:

- a) dalle Aziende ospedaliero - universitarie di Trieste e di Udine;
- b) dall'Azienda ospedaliera di Pordenone;
- c) dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano.

Art. 4.

Assetto delle nuove Aziende per i servizi sanitari e dei presidi ospedalieri

1. Sono Aziende per i servizi sanitari:

- a) l'Azienda per i servizi sanitari «Giuliano Isontina» avente quale ambito territoriale le province di Trieste e di Gorizia, istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» e n. 2 «Ison-tina», che sono contestualmente soppresse;
- b) l'Azienda per i servizi sanitari «Friulana» avente quale ambito territoriale la provincia di Udine, istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», che sono contestualmente soppresse;
- c) l'Azienda per i servizi sanitari «Friuli Occidentale», avente quale ambito territoriale la provincia di Pordenone.

2. Le nuove Aziende per i servizi sanitari «Giuliano Isontina» e «Friulana» svolgono le funzioni già esercitate dagli enti del Servizio sanitario regionale incorporati e soppressi e succedono nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Le nuove Aziende per i servizi sanitari «Giuliano Isontina» e «Friulana» succedono nella titolarità del patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale incorporati e soppressi.

4. Gli ospedali presenti nell'ambito territoriale delle Aziende per i servizi sanitari di cui al comma 1, lettere a) (Gorizia, Monfalcone) e b) (Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Latisana, Palmanova, San Daniele del Friuli, Tolmezzo), costituiscono, a decorrere dalla data di cui all'art. 7, un unico presidio ospedaliero, costituente un'unica struttura operativa aziendale.

5. Il Presidio ospedaliero denominato «Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta» di Udine, è trasferito dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» all'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine ed è dotato di autonomia economico - finanziaria e gestionale mediante l'attribuzione, da parte del competente direttore generale, di uno specifico budget determinato tenendo conto dell'attività da espletare.

6. L'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine succede nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti il presidio di cui al comma 5, ivi compresi i rapporti di lavoro, di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 5.

Ridefinizione dell'organizzazione distrettuale

1. I direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari ridefiniscono, entro il 31 dicembre 2014 e con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, previo parere delle Province e dei Comuni da esprimersi entro trenta giorni, l'ambito territoriale dei distretti sulla base dei criteri di cui all'art. 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come modificato dal comma 2.

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/1994 è sostituito dal seguente:

«3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

- a) la popolazione del distretto deve essere superiore a 100.000 abitanti;
- b) corrispondenza del territorio del distretto con uno o più ambiti del Servizio sociale dei comuni.».

3. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/1994 la parola «intercomunale» è soppressa.

4. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/1994.

Art. 6.

Atto aziendale


1. Entro i sei mesi successivi alla data di cui all'art. 7 i direttori generali delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 4 ne definiscono l'organizzazione e il funzionamento mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

2. Entro i sei mesi successivi alla data di cui all'art. 7 il direttore generale dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, adotta l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 7.

Costituzione dei nuovi enti

1. La costituzione delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), la soppressione degli enti incorporati in esse, nonché il trasferimento del Presidio ospedaliero denominato «Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta» di Udine, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013, con effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo.



2. In attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992 costituiscono titoli per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari i decreti del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 1.

Art. 8.

Norme finali

1. A decorrere dall'1° gennaio 2014 decadono dall'incarico i direttori generali, i direttori amministrativi e sanitari, i coordinatori sociosanitari, i titolari degli ulteriori incarichi la cui durata è connessa all'incarico del direttore generale, nonché cessano i collegi sindacali e gli ulteriori organi e organismi degli enti soppressi.

2. Ai direttori generali che decadono dall'incarico ai quali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non venga conferito altro incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale, viene corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell'incarico.

3. Entro il termine massimo del 31 ottobre 2013 i direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari numeri 1, 2, 3, 4 e 5 trasmettono alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali la ricognizione del patrimonio, delle strutture aziendali e degli incarichi dirigenziali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 dicembre 2012

TONDO

(*Omissis*).

13R00153

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-09) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 3 0 2 *

€ 2,00

